

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano 'De Armeniorum successione' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus</i> ' nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Valeria Carro

Università degli Studi di Napoli Federico II

Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi

Le radici dei diritti civici o di uso civico affondano nella consuetudine dell'utilizzo delle terre finalizzato alla sopravvivenza e alla difesa. Il fenomeno risale fino ai primi insediamenti umani sui territori, si configura, a mio avviso, sostanzialmente nel diritto romano e trova massima espressione nella prima età medioevale coerentemente con l'economia di quel periodo legata allo sfruttamento della terra e allo scambio in natura.

Gli usi civici sopravvissero in epoca feudale e solo a seguito dell'influenza del movimento rivoluzionario francese e, quindi, allo sgretolarsi di un sistema ad economia chiusa in cui le comunità subivano i soprusi dei feudatari, i diritti di uso civico cessarono di essere esercitati dalla comunità rurale sui beni feudali e furono, così, liquidati e convertiti in compensi sostitutivi¹. Il processo di liquidazione dei diritti civici coinvolse le terre feudali pur non riguardando i possessi delle comunità originarie che convissero con i poteri della nuova società borghese.

Questa poneva l'individuo al centro della società e considerava, di conseguenza, ogni forma di utilizzo collettivo un freno al proprio progresso in quanto si riteneva che gli usi civici costituissero un intralcio alla libera disponibilità dei beni immobili e al potere di iniziativa dei proprietari.

Limitati dalla prevalenza riservata alla proprietà individuale dal Code civil², dalla Pandettistica tedesca e dai codici dell'Ottocento borghese³, nonché interpretati come ostacolo al processo di industrializzazione dell'agricoltura e all'affermarsi

¹) Cfr. la legge n.130 del 2 agosto 1806 sull'abolizione della feudalità e la legge 1 settembre 1806 sulla ripartizione dei demani e scioglimento delle promiscuità.

²) Art. 544: La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Cfr. ABGB § 353. Alles, was jemanden zugehöret, alle seine körperlichen und unkörperlichen Sachen, heißen sein Eigenthum.

³) L'orientamento culminò con l'articolo 648 del Codice civile francese: Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.

del liberalismo economico, gli usi civici ebbero a lungo, quindi, una connotazione negativa che ha attraversato XIX e XX secolo⁴.

Solo di recente la considerazione che una politica favorevole a forme di uso gratuito della terra connesse ad un'agricoltura sostenibile potrebbe restituire alla collettività, quale titolare di domini collettivi⁵, nuove opportunità per garantire economie solidali, inclusione sociale e produzione di nuovi beni comuni⁶, ha alimentato un processo di rivalutazione degli usi civici quali concrete opportunità di sviluppo e di accesso alla terra⁷: valorizzare tali usi da parte delle comunità rurali di villaggio potrebbe garantire, infatti, la conservazione del patrimonio agro-silvo-pastorale e, quindi, una più efficace difesa del territorio⁸.

In tale ottica emerge l'importanza di analizzare le origini storiche degli usi civici⁹ che sono l'espressione di uno *ius singulare* imprescrittibile fondato sul diritto naturale di ragione pubblica e sociale e interpretato quale residuo di antiche forme di diritti collettivi nonché quale risultato delle concessioni fatte alle popolazioni per ragioni economiche e politiche¹⁰.

Una prospettiva storica rivela con evidenza immediata la circostanza che gli usi civici si collocano in quel patrimonio di valori antichi che si basa fondamentalmente sulla terra quale riferimento essenziale per la vita cui costantemente le fonti antiche fanno riferimento:

Plin. *Nat. hist.* 2.63.154: Sequitur terra, cui uni rerum naturae partium eximia propter merita cognomen indidimus maternae nascentes excipit, natos alit semelque editos et sustinet semper, novissime complexa gremio iam a reliqua natura abdicatos, tum maxime ut mater operiens, nullo magis sacra merito quam quo nos quoque sacros facit, etiam monimenta ac titulos gerens nomenque prorogans nostrum et memoriam extendens contra brevitatem aevi, cuius numen ultimum iam nullis preca-

⁴) P. GROSSI, "Usi civici: una storia vivente", in *Archivio Scialoja-Bolla*, 2008, p. 19 ss., U. PETRONIO, s.v. *Usi civici*, in *ED*, 45, Milano, 1992, p. 930 ss. e A. PALERMO, s.v. *Usi civici*, in *NNDI*, 20, Torino, 1962, p. 209 ss.

⁵) E. CORTESE, *Domini collettivi*, in *ED*, 13, Milano, 1964, p. 914.

⁶) A. DANI, *Il concetto giuridico di 'beni comuni' tra passato e presente*, in *Historia et ius*, 6, 2014, p. 1 ss.

⁷) S. FEDERICI, *Reincantare il mondo. Femminismo e politica dei commons*, Verona, 2018; P. GATTO, *Accesso alle terre e assetti fondiari collettivi: uno sguardo alla situazione internazionale e italiana*, in *Agriregionieuropa*, 49, 2017, p. 1 ss. e N. POLMAN, K.J. POPPE, J.-W. VAN DER SCHANS, J.D. VAN DER PLOEG, *Nested markets with common pool resources in multifunctional agriculture*, in *Rivista di Economia Agraria*, 2, 2010, p. 1 ss.

⁸) Cfr. F. CARLETTE, *Gli usi civici come problema sociale irrisolto della modernità*, in *Beni comuni. La sfida più difficile del ventunesimo secolo*, Roma, 2005.

⁹) Si veda sugli usi civici di recente con ampia bibliografia: F. MARINELLI, *Gli usi civici*, Milano, 2022. Cfr. in generale F. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 2021, p. 782 e F. BOCCHINI, E. QUADRI, *Diritto privato*, Torino, 2016, p. 539.

¹⁰) Cfr. E. CIOFFI, *I demani popolari e le leggi agrarie*, Roma, 1906.

mur irati grave, tamquam nesciamus hanc esse solam quae numquam irascatur homini. (155) Aquae subeunt in imbres, rigescunt in grandines, tumescunt in fluctus, praecipitantur in torrentes, aer densatur nubibus, furit procellis: at haec benigna, mitis, indulgens ususque mortalium semper ancilla, quae coacta generat, quae sponte fundit, quos odores saporisque, quos sucos, quos tactos, quos colores! quam bona fide creditum faenus reddit! quae nostra causa alit! pestifera enim animantia, vitali spiritu havente culpam: illi necesse est semina excipere et genita sustinere; sed in malis generantium noxa est. Illa serpentem homine percusso amplius non recipit poenasque etiam incertum nomine exigit. Illa medicas fundit herbas et semper homini paritur. (156) Quin et venena nostri miseritam instituisse credi potest, ne in taedio vitae fames, more terrae meritis alienissima, lenta nos consumeret tabe, ne lacerum corpus abrupta dispergerent, ne laquei torqueret poena praepostera incluso spiritu, cui quaereretur exitus, ne in profundo quaesita morte sepultura pabulo fieret, ne ferri cruciatus scinderet corpus. Ita est, miserita genuit id, cuius facillimo haustu inlibato corpore et cum toto sanguine exstinguerentur, nullo labore, sitientibus similes, qualiter defunctos non volucres, non ferae attingerent terraeque servaretur qui sibi ipsi periisset. (157) Verum fateamur: terra nobis malorum remedium genuit, nos illud vitae facimus venenum, non enim et ferro, quo carere non possumus, simili modo utimur? Nec tamen quereremur merito, etiamsi maleficii causa tulisset. Adversus unam quippe naturae partem ingrati sumus. Quas non ad delicias quasque non ad contumelias servit homini? in maria iacitur aut, ut freta admittamus, eroditur. Aquis, ferro, ingi, ligno, lapide, fruge omnibus cruciatur horis multoque plus, ut deliciis quam ut alimentis famuletur nostris. (158) Et tamen quae summa patitur atque extrema cute tolerabilis videantur: penetramus in viscera, auri argentique venas et aeris ac plumbi metalla fodientes, gemmas etiam et quosdam parvulos quaerimus lapides scrobibus in profundum actis. Viscera eius extrahimus, ut digito gestetur gemma, quo petitur, quot manus atteruntur, ut unus niteat articulus! si ulli essent inferi, iam profecto illos avaritiae atque luxuriae cuniculi refodissent. Et miramur, si eadem ad noxam genuit aliqua! (159) Ferae enim, credo, custodiunt illam arcentque sacrilegas manus. Non inter serpentes fodimus et venias auri tractamus cum veneni radicibus? placatione tamen dea ob haec, quod omnes hi opulentiae exitus ad scelera caedesque et bella tendunt, quodque sanguine nostris rigamus insepultisque ossibus tegimus, quibus tamen velut exprobatore furore tandem ipsa se obducit et scelera quoque mortalium occultat. Inter crimina ingrati animi et hoc duxerim quod naturam eius ignoramus.

E proprio tale visione originaria della terra quale fondamento della vita umana e della società si pone alla base della riqualificazione degli usi civici soprattutto in funzione ambientalista e con la finalità prioritaria di garantire l'equilibrio tra interessi collettivi, pubblici e privati¹¹.

Tali usi, infatti, si ricollegano all'antico esercizio del diritto di proprietà col-

¹¹) U. PETRONIO, *Rileggendo la legge usi civici*, in *Usi civici. Ieri e oggi*, in *Quaderni romani di diritto privato*, Padova, 2007, p. 79 e ID., s.v. *Usi civici*, cit. (nt. 4), p. 930 ss.

lettiva sulla terra in quanto antichi diritti di godimento su fondi rustici finalizzati al sostentamento della collettività¹² quali il diritto di coltivazione, di pascolo, di legnatico e di caccia e, pertanto, spettanti al singolo *uti civis* proprio come membro della collettività sulla proprietà sia pubblica che privata.

In essi si individuano connotati giuridici afferenti sia al diritto pubblico sia al diritto privato: si pensi, da un lato, alla natura demaniale dei beni gravati da usi civici e alla tutela paesaggistica delle aree interessate e, dall'altro, ai limiti al diritto di proprietà e al regime di circolazione dei beni suddetti¹³.

L'attualità del tema è confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12570 del 10 maggio 2023 con la quale le Sezioni Unite - nel disporre l'impossibilità di sottoporre ad esproprio per pubblica utilità un terreno gravato da usi civici prescindendo da una preventiva sdemanializzazione - hanno attribuito dignità di bene demaniale al dominio collettivo: è la comunità che media «il rapporto tra utilitarista, ovvero utilizzatore del bene, e la porzione del terreno che riesce a coltivare».

Ciò in linea con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli stessi in quanto già la legge n. 1267/1927 all'art. 12 sosteneva, per gli enti titolari dei demani collettivi, l'impossibilità di alienazione o mutamento della destinazione senza l'autorizzazione ministeriale¹⁴.

Tali orientamenti, si basano sulla rappresentazione dei demani collettivi come presidi di salvaguardia paesistico-ambientale di rilevante valore e si ricollegano ad una interpretazione costituzionalmente orientata dagli artt. 2 e 9 Cost., che manifestano l'importanza del bene paesaggistico e di quello ambientale nell'ottica - catalizzata proprio dagli usi civici - di realizzare la centralità della persona non solo con il riconoscimento dei diritti inviolabili, ma anche guardando ai beni pubblici con una prospettiva personale collettivistica. Del resto, la sentenza citata sembra valorizzare proprio quella visione di bene demaniale che prescinde da un inquadramento formale e si ricollega al concetto di bene comune¹⁵.

La Corte Suprema di Cassazione, già nel 2011, con sentenza n. 3665 del 14 febbraio, aveva sottolineato la necessità di superare la nozione formalistica di beni pubblici a vantaggio di una visione sostanzialistica della categoria che desse risalto alla funzione sociale del bene¹⁶.

¹²) Sul tema di recente v. F. MARINELLI, *La proprietà collettiva nei codici civili europei*, in *Archivio-Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 1, 2005, p. 13 ss.

¹³) R. TRIFONE, *Gli usi civici*, Milano, 1963.

¹⁴) P. CINANNI, *Le terre degli Enti, gli usi civici e la programmazione economica*, Roma, 1962.

¹⁵) S. LIETO, "Beni comuni", *diritti fondamentali e Stato sociale. La Corte di Cassazione oltre la prospettiva della proprietà codicistica*, in *Politica del diritto*, 2, 2011, p. 331 ss.

¹⁶) L'appartenenza solamente «di servizio» dei beni di uso civico all'ente territoriale attesterebbe il principio di sussidiarietà orizzontale inteso quale valore costituzionale indiscutibile ex art. 118 Cost.

La prima legge dello Stato Unitario in tema di possessi e diritti di utilizzo collettivo, anche se nei limiti delle associazioni agrarie dell'Italia centrale, fu la legge n. 397 del 4 agosto 1894 sui domini collettivi nelle province dell'ex Stato Pontificio e dell'Emilia. La legge fu abrogata dal decreto legislativo n. 212 del 13 dicembre 2010 recante abrogazione di disposizioni legislative statali a norma dell'art. 14, comma 14 quater, della legge n. 246 del 28 novembre 2005.

In base all'articolo 1 della legge n. 397/1894 si consideravano persone giuridiche le università agrarie: «Nelle provincie degli ex Stati pontificii e dell'Emilia le Università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandrie di bestiame, sono considerate persone giuridiche».

Tale legge si scontrò, poi, con le vicende che portarono alle leggi degli anni 1924-1927 sull'apertura dei beni a tutti i residenti e sulle quotizzazioni delle terre agricole destinate alla formazione della piccola proprietà contadina.

Con le leggi del 1924-1927 di riordino degli usi civici¹⁷ e successive varie leggi sui territori montani¹⁸, lo Stato Unitario ha riconosciuto l'interesse preminente alla conservazione e tutela dell'antico patrimonio agro-silvo-pastorale della comunità di villaggio, con l'estendere ad esso un regime speciale di alienabilità e di controllo nella circolazione analogo a quello del demanio pubblico e, soprattutto, mantenendo il vincolo di destinazione dei beni agro-silvo-pastorali alle finalità di legge. La tutela del territorio è stata rafforzata, poi, con la cd. legge Galasso che ha esteso il vincolo di tutela ambientale all'intero settore dei beni civici¹⁹ al fine di meglio controllare la gestione dissennata del territorio da parte degli enti locali ed è riprodotta nel Codice dei beni ambientali²⁰.

La legislazione post-unitaria intraprese un progetto di riordino della materia, individuando nel Comune, l'Ente più vicino ai cittadini cui affidare la titolarità degli usi civici, ma in Italia un reale progetto di riordino dell'articolata materia in oggetto si concretizzò soltanto con la legge n. 1766 del 16 giugno 1927 che distinse gli usi civici su proprietà privata, c.d. *iura in re aliena*, dagli usi civici appartenenti al demanio civico, c.d. *iura in re propria*.

Per questi ultimi si stabilì una classificazione in usi essenziali per la vita, come il diritto di pascolare, fare legname o carbone e usi utili, vale a dire aventi prevalentemente scopo di industria e commercio. I beni su cui si esercitavano tali diritti

¹⁷) R. D. n. 751/1924 convertito nella legge n. 1766 del 16 giugno 1927, R.D. n. 332/1928.

¹⁸) Art. 34 della legge n. 991/1952, legge n. 1102/1971, artt. 3, 10, 11 e art. 3 della legge quadro n. 97/1994.

¹⁹) Art. 1 del D.L. n. 312 del 27 giugno 1985 convertito nella legge n. 431 dell'8 agosto 1985.

²⁰) Art. 142, 1 co., lett. h del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 n. 42.

erano naturalmente indivisibili in quanto appartenenti alla comunità e divenivano, quindi, anche inalienabili ed inusucapibili.

Tale legge ha riconosciuto a livello costituzionale la proprietà collettiva e cioè il complesso dei beni e diritti di utilizzo e godimento promiscuo, diretto e solidale dei beni facenti capo ad una comunità originaria di abitanti.

La legge, pertanto, attribuì da un lato gli usi civici su terreni di proprietà altrui al soggetto inteso quale appartenente ad un gruppo e li considerò destinati per volontà legislativa alla liquidazione e progressiva scomparsa, mentre il demanio collettivo spettava alla comunità quale proprietà collettiva.

Le leggi liquidative degli stati preunitari affidò la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali delle comunità originarie all'ente comune di competenza territoriale e di conseguenza la legislazione italiana²¹ ha mirato, a lungo, alla liquidazione degli usi civici attraverso sia l'assegnazione dei fondi gravati da usi civici a comuni o associazioni sia l'enfiteusi sul fondo coltivabile a favore di coltivatori meno abitanti²².

Boschi e pascoli sarebbero stati destinati, pertanto, a configurarsi come demanio pubblico inalienabile, mentre le zone agricole sarebbero state destinate alla proprietà privata con riscatto.

Attraverso una cospicua attività legislativa si è arrivati alla legge n. 168/2017 che ha elevato i domini collettivi a ordinamento giuridico primario delle comunità originarie definendo i beni collettivi inalienabili, indivisibili e inusucapibili e contemporaneamente ha affidato, nelle zone in cui non vi erano enti di gestione dei beni delle collettività titolari, la gestione delle terre civiche ai comuni malgrado tale tipo di gestione avesse dimostrato la sua assoluta inadeguatezza in precedenza²³.

²¹) Cfr. legge n. 1078 del 10 luglio 1930, D.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, L.R.C. n. 11 del 17 marzo 1981, legge n. 431 dell'8 agosto 1985 - cd. legge Galasso - che assoggetta a vincolo paesaggistico le zone gravate da usi civici, D.P.R. 7 gennaio 1992 che individua criteri di coordinamento tra Stato, Autorità di bacino e Regioni includendo gli usi civici tra i dati conoscitivi necessari alla compilazione dei piani di bacino in base alla legge n. 183/1989, decreto legislativo n. 42/2004 che qualifica di interesse paesaggistico le zone contrassegnate dalla presenza di usi civici (in tal senso anche i decreti legislativi n. 490/1999, nn. 156-157/2005), D.G.R. n. 61 del 23 febbraio 2015, legge n. 168/2017, sentenza n. 228/2021 della Corte Costituzionale che sottolinea la vocazione ambientalista degli usi civici e dei domini collettivi e la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela ambientale.

²²) Cfr. G. MICCIARELLI, *L'uso civico e la rete dei beni comuni emergenti*, in *Associazione Società Informazione*, 15, 2018, ID., *Introduzione all'uso civico e collettivo urbano. La gestione diretta dei beni comuni urbani*, in *Munus*, 1, 2017, p. 135 ss., S.D. VAN DER PLOEG, *I nuovi contadini. Le campagne e le risposte alla globalizzazione*, Roma, 2015, M. GRECO, *Le statistiche sulle Common Land nell'Unione Europea e in Italia*, in *Agriregionieuropa*, 36, 2014, p. 1 ss., G. MICCIARELLI, *I beni comuni e la partecipazione democratica. Da "un altro modo di possedere" ad "un altro modo di governare"*, in *Jura Gentium*, 1, 2014, p. 58 ss. e E. OSTROM, *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche ed iniziative delle comunità*, Venezia, 2006.

²³) Per i soli beni civici frazionali è prevista la possibilità di costituire i comitati per l'ammi-

Diversamente dalla legge n. 1766/1927, il legislatore ha inserito gli usi civici *in re aliena* tra i domini collettivi, affrancandoli dalla disciplina generale sugli usi civici²⁴.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 119/2023, inoltre, si è occupata del problema dell'alienabilità dei beni gravati da uso civico, con particolare riferimento a un bene oggetto di procedura esecutiva ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 3, co. 3 della legge n. 168/2017, nella parte in cui non sottrae un bene di proprietà privata gravato da usi civici non ancora liquidati alla disciplina generale sugli usi civici, che ne dispone l'inalienabilità.

Tale articolo è in contrasto con gli art. 3 e 42 della Costituzione ed è, quindi, illegittimo nella parte in cui non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà dei privati, sulle quali i residenti esercitano usi civici non ancora liquidati²⁵.

Va considerato, infatti, che nella fase che precede la liquidazione dell'uso civico, il vincolo paesaggistico preserva appieno la destinazione ambientale del territorio e tale circostanza non viene minimamente intaccata dalla possibilità che i beni circolino liberamente secondo le norme relative alla proprietà privata: il bene privato, dunque, può circolare anche se gravato da usi civici non ancora liquidati²⁶.

nistrazione separata dei beni della frazione a norma della legge n. 278 del 17 aprile 1957 cioè con il sistema previsto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei piccoli comuni (art. 5 della legge n. 81 del 25 marzo 1993). E ciò comporta qualche problema interpretativo considerato che la legge n. 168/2017 ha individuato negli enti gestori dei patrimoni civici e delle comunità delle persone giuridiche private.

²⁴) Alla Repubblica è attribuito il compito di tutelare e valorizzare i beni di godimento collettivo (art. 2) e sono definiti beni collettivi le terre di originaria proprietà collettiva con relative pertinenze e le terre sulle quali si esercitano gli usi civici (art. 3). In particolare tale legge ha riconosciuto l'intera categoria dei beni e diritti civici comunque denominati «in attuazione degli articoli 2, 9, 42, 2 comma e art. 43 della Costituzione, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie a) soggetti alla Costituzione b) dotati di capacità di autonormazione sia per l'amministrazione soggettiva ed oggettiva sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale c) dotati di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerata come comproprietà intergenerazionale d) caratterizzati dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente su terreni che il Comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva». Tale legge riconosce la comproprietà collettiva intergenerazionale delle comunità originarie dichiarandola ordinamento giuridico primario soggetto alla Costituzione. Pertanto, gli enti di gestione dei beni collettivi delle comunità di villaggio o domini collettivi in Italia, hanno mostrato grande interesse per tale legge che ha riconosciuto le comproprietà di antico e diverso regime risalenti al condominio di diritto germanico.

²⁵) P. TRUNZO, G. GAUDIO, *Agricoltura contadina, accesso alla terra e giovani: approcci, risorse e politiche inutilizzate e/o (mal) utilizzate*, in *Agriregionieuropa*, 45, 2016, p. 11, A. GERMANÒ, *Usi civici, terre civiche, terre collettive*, in *Rivista di diritto agrario*, 243, 1999, p. 11.

²⁶) In base ai principi di tipicità e di *numerus clausus*, i diritti di usi civici *in re aliena*, non so-

È a questo punto evidente che il ricollocare gli usi civici in una nuova dimensione rispondente alle esigenze di una società che tutela l'ambiente e di una economia solidale significa approfondire le dinamiche evolutive degli usi civici e individuarne le origini storiche.

Il tema va inserito, in particolare, nella più generale considerazione che in Italia, fin dallo Stato unitario del 1865, ha prevalso il modello della proprietà individuale di diritto romano sulle forme di possesso delle comunità originarie di villaggio che si rapportano alla comunione o al condominio legate a facoltà riconosciute, invece, nel diritto germanico e nella realtà feudale. Ne è conferma la formulazione dell'articolo 42 della Costituzione italiana che al co. 1 dichiara che «la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o ai privati».

L'art. 542 del Codice Napoleonico del 1804 che regolamentava i biens communaux come beni sui quali la comunità aveva diritto di proprietà o utilizzo, fu riportato nel codice sardo nel 1947, ma non nel Codice civile del 1865.

Il processo evolutivo degli usi civici, descritto qui nelle sue fasi più rilevanti, induce ad approfondire gli studi in una prospettiva storica al fine di collocarne origini e diffusione. Essi si diffusero nella realtà sociale e giuridica di età medioevale in quanto in questa non solo si operava una netta distinzione tra proprietà individuale e proprietà collettiva appartenente ad una *universitas* e ai suoi *cives*²⁷, ma anche perché la proprietà privata era gravata da numerosi *iura in re aliena* che ne limitavano le potenzialità.

La configurazione sostanziale degli usi civici, tuttavia, può ipotizzarsi nell'esperienza giuridica romana ove si valuti che il latifondo possa aver giocato un ruolo determinante in tal senso, attraversando, così, il diritto intermedio fino ai nostri giorni²⁸.

Se in origine, infatti, l'abbondanza di pascoli e boschi²⁹ non rese necessario un intervento normativo sull'esercizio degli usi della collettività, in seguito all'intensificarsi dell'attività agricola e all'organizzazione delle colonie nei territori di confine, si sentì l'esigenza di regolamentare la prassi.

no riconducibili a nessuno dei diritti reali di godimento tipizzati dal legislatore, ma presentano i caratteri della realtà, cioè l'inerenza, il diritto di sequela, l'immediatezza e l'assolutezza. Di conseguenza, seguendo il fondo, gli usi civici saranno opponibili a chiunque ne divenga titolare. Inoltre, la proprietà privata gravata da usi civici comporta il vincolo paesaggistico e, quindi, il proprietario non può apportare modificazioni tali da pregiudicare il vincolo ambientale e paesaggistico.

²⁷) G. RAFFAGLIO, *Diritti promiscui, demani comunali ed usi civici*, in *Encicl. Giur. It.*, Milano, 1939, A. RINALDI, *Dei primi feudi nell'Italia meridionale, ovvero nuovo contributo alla critica storica dei primi feudi*, Napoli, 1886 e A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Padova, 1874.

²⁸) G. CURIS, *Riordinamento dei demani ed usi civici*, in *Demani e usi civici*, 1, 1924, 2, 1925 e G. CURIS, *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia con riferimento ai Demanii comunali del Mezzogiorno*, Napoli, 1917.

²⁹) R. TRIFONE, *Storia del diritto forestale in Italia*, Firenze, 1957.

Inoltre, seppure nell'esperienza giuridica romana³⁰ fosse fondamentale la dicotomia pubblico-statale/privato-individuale³¹ non mancavano aspetti dell'appartenenza orientati verso il concetto di "comune"³² malgrado l'utilizzazione collettiva del suolo, per quanto realtà diffusa in diversi sistemi e, quindi, anche in quello romano, non potesse essere prevalente in una concezione individualistica della proprietà.

La predominanza del concetto di proprietà individuale a Roma, infatti, è un dato sicuro che non trova negazione nel concetto di comunione.

La comunione, infatti, si pone come una sorta di eccezione che avvalorata la predominanza della proprietà individuale, ma certo non propriamente conferma l'esistenza di una proprietà collettiva.

In questa prospettiva rilevano alcune considerazioni.

Da un lato sembra che Ulpiano escluda l'esistenza del *condominium in solidum* quale archetipo della proprietà collettiva come si legge in:

D. 13.6.5.15 (28 ad ed.): Si duobus vehiculum commodatum sit vel locatum simul, Celsus filius scripsit libro sexto digestorum quaeri posse, utrum unusquisque eorum in solidum an pro parte teneatur. Et ait duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posse: nec quemquam partis corporis dominum esse, sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere. usum autem balinei quidem vel porticus vel campi uniuscuiusque in solidum esse (neque enim minus me uti, quod et alius uteretur): verum in vehiculo commodato vel locato pro parte quidem effectum me usum habere, quia non omnia loca vehiculi teneam. sed esse verius ait et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in totum me praestare debere: quare duo quodammodo rei habebuntur et, si alter conventus praestiterit, liberabit alterum et ambobus competit furti actio.

D'altro canto non era proprietà individuale la proprietà di gruppo che sorgeva malgrado i differenti ruoli dei membri della famiglia alla morte del *pater*³³.

³⁰) A. DI PORTO, *Res in usu publico e 'beni comuni': Il nodo della tutela*, Torino, 2013.

³¹) L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei "iura praediorum" nell'età repubblicana*, 1, Milano, 1969 (seconda edizione Milano, 1976), F. GALLO, "Potestas" e "dominium" nell'esperienza giuridica romana, in *Labeo*, 16, 1970, p. 17 ss. e S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in *Atti del Terzo Congresso Nazionale di Diritto agrario (Palermo, 19-23 Ottobre 1952)*, Milano, 1954, ora in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 154 ss.

³²) A. DAN, *Il concetto giuridico di 'beni comuni' tra passato e presente*, in *Historia et ius*, 6, 2014, p. 1 ss.

³³) F.S. OLIVEIRO, *Verso una nuova definizione degli usi civici*, in *Agriregionieuropa*, 55, 2018, p. 1 ss. e G. CAIZZONE, *Un modello storico alternativo di proprietà*, in *Gli usi civici. Realtà attuale e prospettive. Atti del Convegno di Roma (Roma, 1-2 giugno 1989)*, Milano, 1991, p. 303; B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1956, p. 272.

Lo stesso Ulpiano, inoltre, considera il diritto di pascolo quale servitù rustica insieme alle servitù di cuocere calce, cavare arena, attingere acqua e abbeverare il bestiame:

D. 8.3.1 pr. (2 inst.): *Servitutes rusticorum praediorum sunt hae: iter actus via aquae ductus. Iter est ius eundi ambulandi homini, non etiam iumentum agendi. actus est ius agendi vel iumentum vel vehiculum: itaque qui iter habet actum non habet, qui actum habet, et iter habet etiam sine iumento. Via est ius eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se via continet. aquae ductus est ius aquam ducendi per fundum alienum.*

E, seguendo Nerazio, ritiene che si potesse imporre la servitù di pascolo, per i buoi destinati alla coltura del fondo, al proprietario del fondo vicino:

D. 8.3.3 pr. (17 ad ed.): *Item sic possunt servitutes imponi, et ut boves, per quos fundus colitur, in vicino agro pascantur: quam servitutem poni posse Neratius libro secundo membranarum scribit.*

Ciò conformemente a quanto si legge in Papiniano che considera prediale la servitù di pascolo *si praedii fructus maxime in pecore consistat*, ma esclude però la servitù di pascolo come prediale nei casi di imposizione del testatore con specifico riferimento all'erede o al compratore:

D. 8.3.4 (2 resp.): *Pecoris pascendi servitus, item ad aquam appellendi, si praedii fructus maxime in pecore consistat, praedii magis quam personae videtur: si tamen testator personam demonstravit, cui servitutem praestari voluit, emptori vel heredi non eadem praestabitur servitus.*

E ciò in quanto in tale caso era costituita più a vantaggio del fondo che della persona considerandola personale solo nel caso che il testatore l'avesse imposta a favore del compratore o dell'erede.

Ciò posto va sottolineato che una possibile forma di collettivismo agrario potrebbe essere individuata nell'*heredium* e ciò in quanto l'esiguità dell'assegnazione di due iugeri potrebbe far ritenere necessaria l'utilizzazione di vasti appezzamenti di terreno di natura collettiva destinati alla semina e soprattutto al pascolo.

Ma la problematica relativa agli *heredia*, su cui si discuteva se comprendessero o meno tutto il terreno arabile, diventa di secondo ordine ammesso che la fase dell'appropriazione individuale del suolo - di cui la costituzione dell'*heredium* era il principio - sia stata preceduta da un'altra col regime esclusivo della proprietà collettiva³⁴.

³⁴) G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva*, Camerino, 1888.

In generale a Roma forme di comunitarismo rurale potrebbero essere individuate nell'*ager viritanus* che promuoveva l'espansione dei centri urbani; negli *agri occupatorii* costituiti da terre incolte destinate all'occupazione mediante possesso e pagamento di un canone detto *vectigal*; nei boschi e pascoli pubblici in cui la proprietà era dello Stato, ma l'utilizzo era concesso ai contadini per le necessità elementari e che costituivano l'*ager scripturarius* e l'*ager compascuus*³⁵.

Mentre l'*ager compascuus*, su cui si riconosceva un diritto di pascolo in comune ai proprietari di fondi limitrofi aveva come scopo quello di permettere il pascolo alle comunità rurali, l'*ager scripturarius* consisteva in un vero e proprio demanio di natura pubblica gestito dall'amministrazione dello Stato e passibile di utilizzazione da parte di qualsiasi cittadino.

Proprio in questo diritto di pascolo su territori non privati si potrebbe individuare una sorta di demanio civico *ante litteram*, diritto che ebbe diverse denominazioni in varie province, come *communìa*, *communalìa* o *pro-indiviso*.

Si tratta di terreni non assegnati e non divisi di fatto amministrati dalla città o dal paese di riferimento, vincolati ad uso agricolo prevalentemente pastorale e utilizzabili da tutti i componenti la comunità: un godimento collettivo che si è sviluppato nel tempo procedendo di pari passo con il processo di privatizzazione dell'*ager publicus*³⁶.

Vi era a Roma, in particolare, un rapporto tra territorio e popolazioni indigene che si sostanziava in terreni non adatti alla coltivazione adibiti a pascolo ed utilizzati solo dalle popolazioni di un determinato paese. Lo studioso Bonfante, del resto, nel rilevare come le *res Mancipi* facessero parte anticamente del patrimonio familiare indiviso, vi individuava delle forme di proprietà collettiva, per quanto, però, ritenute risalenti al diritto romano arcaico ed abbandonate, poi, in epoca classica³⁷.

³⁵) E. CORTESE, *Demanio (Dir. rom.)*, in *ED*, 12, Milano, 1964, p. 71 ss.: «La direttiva secondo cui si svolse tale processo di articolazione fu dettata dall'esigenza di trasferire la maggior parte dei terreni allo sfruttamento privato, ma ai cittadini si usò assegnare un semplice possesso, variamente configurabile, e tale da lasciare intatto il principio della proprietà statutale: o mediante vendite che conferivano ampi poteri di disposizione tra vivi e *mortis causa*, magari con l'aggiunta di un corrispettivo periodico (*ager quaestorius*) e con l'esplicita inserzione di una clausola di riscattabilità (*ager trientabilis fruentus datus*, la cui attribuzione era condizionata allo scopo di estinguere debiti già contratti dallo Stato per il lancio di prestiti); oppure con assegnazioni sia precarie e revocabili a piacimento (*ager occupatorius*), sia in disponibilità originariamente temporanea ma presto assoluta e perpetua dietro *vectigal* (*ager vectigalis*); o ancora con locazioni censorie concluse con i migliori offerenti (*ager locatus ex lege censoria*); o infine mediante concessione dietro canone di determinati usi, con il pascolo, a singoli e a comunità (*ager scripturarius*, *ager compascuus*)».

³⁶) L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi*, 1, Roma, 1981, p. 135.

³⁷) P. BONFANTE, *Scritti giuridici vari*, 2, *Proprietà e servitù*, Torino, 1926.

Si ritiene, pertanto, che nel latifondo la popolazione avesse ampi usi su terre pascolive e boschive e, anzi, soprattutto il diritto al lavoro sulle terre incolte³⁸.

Parte della dottrina³⁹ sostiene che l'*ager compascuus*, in particolare, «altro non fosse che la terra indivisa di una vera e propria comunità di villaggio»⁴⁰ e che la successiva classificazione nella categoria dell'*ager publicus* derivi dal mero criterio negativo di non essere *ager divisus et adsignatus* in piena proprietà individuale.

In origine tali *agri* appartenevano verosimilmente allo Stato che li attribuiva a *coloniae* e *municipia* per poi indicarli quali *aerarium publicum* o *populi* e una *res privata* dell'imperatore:

C.Th. 11.2.1, 5: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Symmachum praefectum Urbi. Scias inhibitam esse apochandi licentiam, ita ut ne ex praesenti aut futuro vel praeterito sub hoc titulo nummus a provincialibus postuletur. Proposita Prid. Id. Aug. Valentiniano et Valente AA. cons. (365 Aug. 12)

Imppp. Valentinianus, Thediosius et Arcadius AAA. Cynegio praefecto praetorio: Ne quis pro speciebus annonariis pecunias existimet inferendas, scientibus cunctis, quod si quis contra hanc serenitatis nostrae legem captiosum aliquid putaverit perpetrandum, securitatibus hoc modo editis eos esse carituros. Dat. XV Kal. Ian. Constantinopoli Timasio et Promoto cons. (389 [?] Dec. 18).

Con il tempo a Roma, tuttavia, si tese a dividere e rendere privato l'*ager vectigalis*, categoria che incorporò, così, i vari possessi privati. La proprietà dello Stato divenne, di conseguenza, nominale dato il godimento prolungato nel tempo dei privati e l'*ager publicus* divenne *ager divisus et adsignatus* oggetto, così, di vero e proprio dominio da parte di privati.

Restava al di fuori della logica proprietaria individuale, dunque, solo quella parte boschiva e pascoliva che non poteva essere divisa e su cui erano esercitate in comune le attività di raccolta della legna e di pascolo.

La destinazione dell'*ager compascuus a divisoribus agrorum ad pascendum communiter vicinis* probabilmente non prevedeva il pagamento di un *vectigal* per tale concessione. Il *vectigal* si pagava, secondo le *tabulae censoriae*, per quella parte

³⁸) G. CURIS, *Gli usi civici*, Roma, 1928; M. ZACCAGNINI, A. PALATIello, *Gli usi civici*, Napoli, 1984.

³⁹) L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma, 2000, p. 185 ss., p. 242 ss., p. 263 ss., ID., "Ager publicus" e "ager privatus" dall'età arcaica al compromesso patrizio-plebeo, in *Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias*, 2, Madrid, 1988, p. 647 e ID., 'Ager publicus' e 'ager gentilicius' nella riflessione storiografica moderna, in *La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi, I: Età arcaica*, Roma, 1981, p. 47 ss. Sul tema cfr. A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952, p. 41.

⁴⁰) L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Pagus e comunità agrarie in Roma antica*, in *La terra in Roma antica: forme di proprietà e rapporti produttivi*, 1, Roma, 1981, p. 81 ss.

dell'*ager publicus* detta *ager scripturarius*⁴¹.

Relativamente all'affermarsi del latifondismo romano va ricordato che tra il II sec. a.C. e il III d.C. si affermò la grande proprietà privata e una economia agricola capitalistica costituita dalle *possessiones* nei territori di conquista, nelle province senatorie ed imperiali. Tali fenomeni furono favoriti dall'afflusso di schiavi nella penisola e dallo sfruttamento del lavoro coatto delle popolazioni sottomesse.

Parte dei boschi e dei pascoli fu riservata al fisco che la dava in concessione dietro pagamento del *vectigal*, mentre altra parte fu riservata a centri quali *pagi*, *vici*, *castra* e *municipia* sui quali si esercitava in modo promiscuo pascolo e legnatico.

Nel 362 d.C. una costituzione di Giuliano l'Apostata ordinò la restituzione alle città delle *publicae possessiones*:

C.Th. 10.3.1: Imp. Iulianus A. Secundo praefecto praetorio. Post alia: possessiones publicas civitatibus iubemus restitui ita, ut iustis aestimationibus locentur, quo cunctarum possit civitatum reparatio procurari. Proposita Id. Mart. Constantinopoli Mamertino et Nevitta cons. (a. 362 Mart. 13?)

ed in alcuni periodi si stabilì che, nelle entrate locali, un terzo doveva essere riservato ai bisogni della città e il resto alle *largitiones* imperiali. Di ciò se ne trova conferma in:

C.Th. 4.13.7: Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Constantium proconsulem Africae. Ex redditibus rei publicae omniumque titulorum ad singulas quasque pertinentium civitates duae partes totius pensionis ad largitiones nostras perveniant, tertia probabilibus civitatum deputetur expensis. Dat. VII Id. Sept. Montiaci p.c. Gratiani A. III et Equiti V. C. cons. (375 [374] Sept. 7)

C.Th. 15.1.32 [= brev. 15.1.2]: Impp. Arcadius et Honorius AA. Eusebio comiti sacrarum largitionum. Ne splendidissimae urbes vel oppida vetustate labantur, de redditibus fundorum iuris rei publicae tertiam partem reparationi publicorum moenium et thermarum subustioni deputamus. Dat. XI. Kal. Iul. Mediolano, Olybrio et Probino cons. (a. 395)

Interpretatio. Quoties aedificia vetustate consumpta* necesse fuerit reparari, ad ipsam reparationem tertiam partem de proprio fisco impendat.

Ma il godimento di tali terre era riservato ai *possessores* dietro pagamento di corrispettivo, mentre la proprietà spettava allo stato o alle *civitates* del cui patrimonio facevano parte come gli altri beni pubblici.

Sulla natura giuridica dell'uso del pascolo o del legnatico si trovano riferimenti solo ai *pacta* o a *consuetudo* in quanto relativamente ai boschi si valutava solo

⁴¹) L. BOVE, *Ricerche sugli agri vectigales*, Napoli, 1960.

se questi erano destinati al pascolo per poi stabilire se le *silvae* fossero *caduae* e *non caduae*.

Malgrado la formazione di una proprietà contadina era stata favorita attraverso le assegnazioni di *ager publicus* e la deduzione di colonie, la contrapposizione tra proprietà privata (*ager divisus et adsignatus*) e proprietà pubblica (*ager colonarius, stipendiarius e scripturarius*) che era oggetto di concessioni ad appaltatori, caratterizzò comunque il sistema politico-amministrativo delle colonie in ordine al suolo agrario⁴².

Una sorta di reale sistemazione si ebbe quando una agricoltura più intensa si affiancò alla pastorizia e si istituirono colonie sui territori di confine a immagine dei *municipia*.

Nelle colonie i territori erano divisi in una parte di terre per la coltura e in una parte costituita da boschi, pascoli e paludi. La prima parte era assegnata ai singoli coloni, la seconda era divisa in tre parti delle quali una ripartita tra gli assegnatari delle terre da coltivare come pertinenze di esse, una lasciata in comune a tutti i coloni e la terza assegnata alla colonia, come ente a sé, allo scopo di fornirle dei mezzi necessari per i bisogni della collettività⁴³.

Accanto alla pertinenza dei fondi costituita dai boschi vi era, dunque, la pertinenza destinata all'uso gratuito della collettività, del municipio o della colonia secondo quanto disposto dai *triumviri, quinqueviri de agri dividundo* e poi dai *salvuarum custodes*.

Il processo di colonizzazione sembra, pertanto, avere avuto un ruolo determinante nella configurazione di embrionali forme di comunitarismo rurale che si svilupparono, probabilmente, nell'esperienza giuridica romana in età tarda integrandosi, appunto, con il sistema della colonizzazione. Gli stessi usi collettivi degli antichi *vici* pre-romani continuarono anche dopo la conquista romana⁴⁴, ma furono modificati dall'inserimento nel sistema agrario nato proprio con la colonizzazione.

È rilevante la circostanza che la condizione di coloro che venivano indotti dal sovrano o dal *dominus* a trasferirsi nei territori che si tentava di popolare, di ridurli a coltura e, così, di trarne profitto, derivava dai patti, dalla *lex* o *consuetudo fundi* o

⁴²) Va ricordato che a Roma rigorosi limiti erano sempre stati individuati nell'esercizio delle facoltà spettanti al singolo di usare la cosa pubblica finalizzando, così, il suo potere di godimento all'utilità e benessere collettivo.

⁴³) R. TRIFONE, *Gli usi civici*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (dir. A. CICU, F. MESSINEO), Milano, 1963, A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952, G. TIBILETTI, *Ricerche di storia agraria romana. III. Ancora sulle norme 'de modo agrorum'*, in *Athenaeum*, 28, 1950, p. 245 ss., ora in *Iura*, 2, 1951, p. 326 ss. e ID., *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi*, in *Athenaeum*, 26, 1948, p. 173 ss. e 27, 1949, p. 3 ss.

⁴⁴) G.P. BOGNETTI, *Studi sulle origini del Comune rurale* (cur. F. SINATTI D'AMICO, C. VIOLANTE), Milano, 1978.

anche da una gratuita concessione di godimento.

Sarebbero divenuti per influenza della cultura giuridica romana o diritti di condominio dei locali proprietari fondiari oppure servitù prediali sugli incolti a beneficio dei terreni lavorati posti nel territorio vicano.

In entrambi i casi il titolare avrebbe potuto disporre del proprio diritto, aprendosi così la via ad importanti mutamenti degli assetti originari⁴⁵. Ed è proprio riguardo a tali situazioni che troviamo l'uso del termine 'communia'.

È indicativo infatti, a questo punto che proprio a proposito dei pascoli di uso comune come pertinenze di fondi privati, in Sesto Giulio Frontino⁴⁶, si legga:

Frontin. *Grom.* 6.3-12 Th. (= 15.1-16.2 Lach.): Est et pascuorum proprietas perti-
nens ad fundos, sed in commune; propter quod ea compascua multis locis in Italia
communia appellantur, quibusdam provinciis pro indiviso⁴⁷.

Il commento di Agennio Urbico a Frontino utilizza per tali situazioni già il termine *communalia*:

Agenn. *Grom.* 39.7-25 Th. (= 79.6-30 Lach.): Relicta sunt et multa loca quae vetera-
nis data non sunt. Haec variis appellationibus per regiones nominantur: in Etruria
communalia vocantur, quibusdam provinciis pro indiviso. Haec fere pascua certis
personis data sunt depascenda tunc cum agri adsignati sunt. Haec pascua multi per
inpotentiam invaserunt et colunt⁴⁸.

⁴⁵) *Supra*, nt. 44.

⁴⁶) FRONTINO, *De controversiis agrorum*, in *Gromatici veteres, ex recensione CAROLI LACHMANNI*, BEROLINI, 1848, p. 15. Cfr. E. LEVY, *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia, 1951, p. 86.

⁴⁷) *De proprietate controversia est plerumque, <quom> in Campania cultorum agrorum silvae absunt in montibus ultra quartum aut quintum forte vicinum. Propterea proprietas ad quos fundos pertinere debeat disputatur. Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune: propter quod ea compascua multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam provinciis pro indiviso. Nam et per hereditates aut emptiones eius generis controversiae fiunt, de quibus iure ordinario litigatur.*

⁴⁸) *De proprietate agitur plurimum iure ordinario, neque est hic mensurarum interventus, nisi cum queritur quatenus agatur. Proprietas <non> uno genere vindicatur. Et sunt plerumque agri, ut in Campania in Suessano, culti, qui habent in monte Massico plagas silvarum determinatas; quarum silvarum proprietas ad quos pertinere debeat vindicatur, nam et formae antiquae declarant ita esse adsignatum, quoniam solo culto nihil fuit silvestre iunctum quod adsignaretur. Relicta sunt et multa loca, quae veteranis data non sunt. Haec variis appellationibus per regiones nominantur: in Etruria communalia vocantur, quibusdam provinciis pro indiviso. haec fere pascua certis personis data sunt depascenda tunc, cum agri adsignati sunt. haec pascua multi per <in>potentiam invaserunt et colunt: et de eorum proprietate solet ius ordinarium moveri non sine interventu mensurarum, quoniam demonstrandum est, quatenus sit adsignatus ager. Non per emptiones quasdam solet proprietas quarundam possessionum ad <privatas> personas pertinere. quae iure magis ordinario quam mensuris explicantur. Cfr. *Gromatici veteres*, cit., p. 79. Su questi temi si veda soprattutto B. BRUGI, *Le dottrine giuridiche**

Nel tempo le terre appartenenti allo Stato o ai sovrani continuarono a chiamarsi *publicae* o *regales* e ad essere date in uso ai privati gratuitamente o con un corrispettivo in denaro o in prodotti *pascuaria*, *decima pecorum*.

Quelle godute dagli abitanti delle colonie o dei *municipia* continuarono ad appartenere alla collettività, ma invece di chiamarsi *communalia* si chiamarono anche *marche*, *fiwaide*, *almende* secondo gli usi tedeschi o *vicinalia*, *silvae communes*.

Il fatto di considerare il suolo come proprietà collettiva della tribù, di cui gli individui non avevano che il godimento temporaneo, era per i popoli invasori già una circostanza che non ostacolava quanto praticava la popolazione romana.

Schupfer⁴⁹ del resto sottolineò l'importanza della proprietà collettiva del villaggio, del suo carattere originario conservato nel periodo delle invasioni, delle partecipazioni dei comunisti alla *marca* e dei suoi effetti concreti, delle particolari concessioni fatte dai sovrani sui *pascua publica* in ordine alle comunaglie e alla proprietà collettiva delle famiglie per dimostrare che con l'invasione longobarda, il godimento delle terre, non di esclusiva proprietà privata, non subì notevoli mutamenti e che esso restò quasi come era.

Per cui continuarono ad aversi non solo appezzamenti di terreni pascolivi e boschivi come accessori di terre coltivate, ma anche boschi e pascoli in godimento delle collettività sia gratuiti che a pagamento di un canone a favore di enti come già si praticava per i municipi e le colonie.

Fu in particolare dal III secolo d. C. che si registrò un vero e proprio stravolgimento degli assetti originari.

La crisi sociale, politica e militare dell'impero modificò le dinamiche sottese all'ordinamento agrario romano reintroducendo nell'ordinamento agrario romano forme organizzative del passato che preludevano all'affermarsi delle dinamiche caratterizzanti il fenomeno della servitù della gleba e preannunciavano l'affermarsi dell'organizzazione feudale.

L'assetto politico dell'Impero sancì il passaggio dalla forma repubblicana a quella autocratica e, quindi, al potere assoluto dell'imperatore. Le istituzioni repubblicane non furono abolite formalmente, ma il *princeps* assunse il pieno comando della *res publica* costituendone il principale riferimento politico.

La forma assolutistica dell'impero si rafforzò gradualmente con gli imperatori della dinastia Giulio-Claudia e dei loro successori, ma il principato entrò in crisi con la fine della dinastia dei Severi nel 235 d.C.

degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto, Verona-Padova, 1897, p. 319-330, che distingue tre situazioni-tipo di pascoli: assegnati alle colonie per ricavarne un reddito; assegnati all'*ordo* dei coloni; attribuiti in comune ai vicini possessori di terre (p. 324-325).

⁴⁹) F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, 3, Città di Castello, 1909, p. 52 ss.

L'anarchia militare successiva durante la crisi del III secolo d.C. condusse alla forma imperiale più severa del dominio.

Le lunghe guerre ed invasioni ridussero alla devastazione le campagne che si trasformarono in distese di territori spopolati ed incolti.

Nel mantenimento dell'ordine pubblico e nell'amministrazione dell'impero universale il *princeps* assume il carico del governo dell'impero presentandosi *primus inter pares* ma in posizione di privilegio rispetto agli altri senatori seppure formalmente in condizione di uguaglianza rispetto ad essi dal punto di vista strettamente costituzionale.

La società assunse gradualmente un assetto che preannunciava inevitabilmente l'affermarsi dei principi fondanti il feudalesimo in quanto il potere si accentrò sempre più nelle mani di una figura unica che era sostenuta e circondata da una vera e propria corte costituita da una cerchia di privilegio, i proprietari, il clero e, soprattutto, il ceto degli uomini d'affari e dei funzionari, organizzati nell'ordine equestre, i cui membri furono spesso utilizzati dall'imperatore per controllare l'attività degli organi repubblicani e per il governo delle province imperiali.

In posizione subordinata vi erano i servi rurali e i piccoli gruppi di artigiani.

In un tale scenario era evidente che occorressero profonde trasformazioni della proprietà fondiaria agraria per risolvere l'agricoltura e, di conseguenza, la tensione al miglioramento divenne un elemento basilare nei rapporti di conduzione, caratterizzati dalla perpetuità, dalla lunga durata e dalla prevalente efficacia reale dei patti, mediante la quale si attua una trasformazione adattativa del concetto classico del dominio.

Per tale motivo, per proteggere le piccole e medie proprietà, costituzioni imperiali stabilirono che i piccoli proprietari, in villaggi detti metrocomi, (e *vicani propria possidentes*) potevano possedere terreni sui territori del villaggio solo se insediati stabilmente (*convicani, habitatores adscripti eidem metrocomiae*) e non potevano alienare ad estranei. Tali norme avevano finalità fiscali, mentre altre miravano a disciplinare la condizione dei coloni.

Questi erano in genere contadini del luogo assoggettato con la forza o servi manomessi.

Si costituirono, pertanto, in sodalizi speciali con un loro *magister*, con un *defensor* e un *sacerdos* e, inoltre, mentre sotto gli Antonini alcuni senatoconsulti avevano esteso lo stato di libertà, il diffondersi del colonato, le esigenze fiscali e burocratiche, gli obblighi morali, il vincolo alla terra, contribuirono nel tempo ad una nuova situazione di servaggio che comprendeva una categoria sempre più ampia di persone minorate di fatto nella libertà appunto quelli che avrebbero costituito la schiera di servi della gleba.

Tali dinamiche costituiranno, nel tempo, l'humus ideale per la massima diffusione degli usi civici: attenuatasi in età postclassica la contrapposizione proprietà privata e pubblica, non era agevole trovare spazio tra esse per una proprietà collet-

tiva spettante a comunità intermedie, mentre gli usi civici per quanto attiene alla loro diffusione trovarono la loro giustificazione nella natura del feudo e nell'origine di questo.

In base alle fonti analizzate, in conclusione, le origini degli usi civici affondano, a mio parere, nell'ordinamento agrario romano, ove seppure in forma embrionale se ne delinea e configura il concetto e si individuano i criteri di appartenenza orientati sui bisogni della collettività.

L'iniziale abbondanza di pascoli e boschi rispetto al limitato numero di abitanti, in definitiva, non aveva fatto avvertire l'esigenza di regolamentare gli usi. Questo bisogno si avvertì solo nel momento in cui alcuni boschi dovevano servire per scopi determinati. Una reale consapevolezza sulla configurazione degli usi civici si ebbe successivamente e cioè quando l'agricoltura ebbe un ruolo rilevante nelle attività di sussistenza accanto alla pastorizia ed ulteriore chiarezza si ebbe con l'istituzione delle colonie nei territori di confine.